

N. 6  
Novembre-Dicembre  
Sped. in abb. post. / 50 - Padova (con I.R.)

RIVISTA BIMESTRALE  
de *Le Nuove Leggi Civili*  
*Commentate*

ANNO XI  
1995

# LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA

ESTRATTO

GIORGIO FRUS

*Decorrenza del termine per  
proporre il reclamo cautelare*

CASA EDITRICE  
DOT. ANTONIO MILANI  
LEMINI GDAM  
CEDAM



TRIB. BIELLA, ord. 23.7.1994

PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTO CAUTELARE - RECLAMO - TERMINE - DECORRENZA - COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO (cod. proc. civ., art. 669 *terdecies*)

**Il termine per la proposizione del reclamo cautelare decorre dalla comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria.**

*dal testo:*

**Il fatto. I motivi.** Preliminarmente occorre esaminare la questione relativa alla tempestività del reclamo proposto dal comune di Gaglianico avverso l'ordinanza Pret. Biella in data 1.6.1994 (questione peraltro rilevabile anche d'ufficio essendo previsto per la proposizione del reclamo un termine perentorio stabilito a pena di decadenza).

Come noto, in materia di procedimenti cautelari l'art. 669 *terdecies* prevede che «contro l'ordinanza con la quale, prima dell'inizio o nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare, è ammesso reclamo nei termini previsti dall'art. 739, secondo comma» il quale ultimo, a sua volta, dispone che «il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti».

Ritiene la prevalente dottrina che, adattata la norma al carattere contenzioso della materia cautelare (che deriva dall'obbligo del contraddittorio, preventivo o successivo, sancito dall'art. 669 *sexies*) ed alla necessaria presenza nel processo di più parti, il termine di dieci giorni decorra sempre dalla data della notificazione del provvedimento cautelare.

In giurisprudenza (cfr. ord. Trib. Brescia 9.12.1993, in Foro It., 1994, I, 1601) si è tuttavia aperta la strada ad una diversa interpretazione del richiamo effettuato dall'art. 669 *terdecies*, ritenendo che esso non possa avere valore integrale e letterale.

A prescindere infatti dalla circostanza che l'art. 739, secondo comma, si riferisce letteral-

mente al solo decreto – mentre i provvedimenti cautelari vengono dati con ordinanza, anche nel caso in cui questa confermi o modifichi il decreto già dato *inaudita altera parte* – per la prima parte – in cui prevede che il termine decorra dalla comunicazione del provvedimento se dato nei confronti di una sola parte – esso, come già accennato, risulterebbe inapplicabile in quanto i provvedimenti cautelari interessano comunque più parti; mentre per la seconda parte – in cui prevede che il termine decorra dalla notificazione del provvedimento se dato nei confronti di più parti – porterebbe a risultati irragionevoli ed in contrasto con lo stesso spirito della riforma del 1990.

Ciò equivarrebbe infatti a rimettere la decorrenza del termine di impugnazione (e la possibilità stessa di impugnazione) ad una iniziativa della controparte – la notificazione del provvedimento cautelare – che potrebbe in ipotesi anche non avvenire mai (o avvenire a distanza di mesi o di anni), con la conseguenza che i termini per il reclamo possano rimanere indeterminatamente aperti, senza che valga a scongiurare tale eventualità la previsione del termine annuale di impugnazione di cui dall'art. 327 c.p.c., posto che anche questo giudice ritiene di aderire all'opinione prevalente in dottrina ed in giurisprudenza secondo la quale esso non si applica ai provvedimenti cautelari, per essere questi strutturalmente inidonei al giudicato e non potendosi pertanto considerare il reclamo un'impugnazione in senso tecnico.

Il meccanismo di impugnazione previsto dall'art. 739, secondo comma, appare peraltro più consono appunto ad un provvedimento quale il decreto, generalmente dato senza contraddittorio e con ordine di notificazione alla controparte entro il termine stabilito dal giudice, che all'ordinanza, generalmente data invece nel contraddittorio delle parti e per la quale è già prevista la comunicazione a cura del cancelliere ai sensi dell'art. 134 c.p.c.

Al di là della sua irragionevolezza, l'interpretazione prospettata dalla prevalente dottrina appare peraltro contrastare con lo stesso spirito della riforma del 1990, che ha disciplinato il procedimento cautelare prevedendo un sistema di termini ristretti e perentori sia per le parti che per il giudice ed in particolare, nel caso di provvedimenti concessi *ante causam*, ha

stabilito un termine perentorio di trenta giorni per l'instaurazione del giudizio di merito, prevedendo che in caso di mancata osservanza del termine il provvedimento cautelare perda la sua efficacia.

Aderendo alla interpretazione prospettata dalla menzionata giurisprudenza, ritiene pertanto questo giudice che il richiamo all'art. 739, secondo comma, vada inteso come riferimento non alle modalità di impugnazione, bensì al semplice termine di dieci giorni in esso stabilito, mentre che per quanto attiene alla decorrenza di tale termine non possa farsi riferimento che alla comunicazione dell'ordinanza effettuata dal cancelliere ai sensi dell'art. 134 c.p.c., se pronunciata fuori udienza, o alla sua stessa pronuncia, se pronunciata in udienza.

Tale interpretazione, oltre che più armoniosa rispetto al sistema dei provvedimenti cautelari come ridisegnato dalla riforma del 1990, appare peraltro ugualmente rispettosa dal principio di difesa, posto che la menzionata comunicazione dell'ordinanza effettuata dal cancelliere ai sensi dell'art. 134 c.p.c. (o la sua stessa pronuncia, se avvenuta in udienza) costituisce una garanzia di conoscenza da parte degli interessati equivalente alla notificazione.

Conseguentemente il reclamo proposto dal comune di Gaglianico, dep. il 8.7.1994, va dichiarato inammissibile in quanto proposto oltre i dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza pretorile effettuata in data 1.6.1994. (*Omissis*)

[RAVA Presidente - CIGLIOLA Estensore. - Comune di Gaglianico (avv. Dal Piaz) - Antonello (avv. Magnani)]

**Nota di commento:** «Decorrenza del termine per proporre il reclamo cautelare»

### I. Il caso

Il Tribunale di Biella affronta una questione interpretativa relativa all'art. 669 *terdecies* cod. proc. civ., in ordine alla decorrenza del termine per la proposizione del reclamo.

La decorrenza è indicata dall'art. 669 *terdecies* cod. proc. civ. *per relationem*, con riferimento all'art. 739 cod. proc. civ., che recita: «il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto se è dato in

confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti».

Dalla motivazione del provvedimento non si comprende se l'esame della questione relativa alla tempestività del reclamo sia stata sollevata dalla parte resistente, oppure esaminata dal giudice *ex officio*.

Quale che sia l'impulso (di parte oppure officioso) che ha provocato la decisione, il giudice biellese ha ritenuto tardivo, e quindi inammissibile, un reclamo cautelare proposto oltre dieci giorni dalla comunicazione da parte della cancelleria dell'ordinanza cautelare reclamata qualificata *dies a quo* del termine in discorso.

Questa scelta interpretativa è compiuta nella piena consapevolezza della differente opinione della pressoché unanime dottrina, la quale ritiene che, stante il richiamo all'art. 739 cod. proc. civ., la decorrenza del termine per la proposizione del reclamo sia determinata esclusivamente dalla notificazione dell'ordinanza, essendo il provvedimento cautelare, per sua natura, necessariamente concesso nei confronti di più parti.

*Il provvedimento in esame si segnala perché ha individuato la decorrenza del termine per proporre il reclamo cautelare nella comunicazione dell'ordinanza da parte della cancelleria, e non nella notificazione della stessa, come ritenuto dalla pressoché unanime dottrina e da una parte della giurisprudenza.*

### II. Le questioni

L'interpretazione proposta dal Tribunale di Biella si presta ad alcune considerazioni critiche.

Ed invero, non è un caso che la dottrina assolutamente maggioritaria si sia orientata nel senso di ritenere che la decorrenza del termine per la proposizione del reclamo sia da individuarsi nella notificazione del provvedimento cautelare.

Siffatta regola si presenta, anzitutto, armonica con il sistema delle impugnazioni delle sentenze in generale.

Infatti, per il decorso dei termini di impugnazione la legge non si accontenta dell'effettiva conoscenza del provvedimento da impugnare da parte dell'impugnante, ma si ispira a meccanismi caratterizzati da un elevato grado di formalismo (la pubblicazione della sentenza con il deposito in cancelleria, *ex art. 133 cod. proc. civ.*, ovvero la sua notificazione, *ex art. 285 cod. proc. civ.*), tali da garantire all'impugnante il massimo di certezza sull'individuazione del *dies a quo*.

Allo stesso elevato grado di formalismo si è ispirato il legislatore del 1990 nello stabilire la decorrenza del termine per la proposizione del reclamo cautelare.

È quindi istintiva la diffidenza dell'operatore del diritto verso opzioni interpretative che — come quella in esame — individuano la decorrenza di un termine di impugnazione (in senso lato) non sulla base del dato testuale delle norme applicabili alla fattispecie, ma sulla base di più o meno persuasivi richiami al sistema, ovvero al principio di ragionevolezza, ovvero ancora allo «spirito della riforma del 1990».

La diffidenza è giustificata dalle gravi conseguenze cui conduce, nel procedimento cautelare, un'interpretazione diretta a spostare il *dies a quo* dalla notificazione del provvedimento cautelare alla sua comunicazione (oppure, come pure è stato sostenuto in giurisprudenza, dalla sua pronuncia, se effettuata in udienza, alla presenza delle parti): infatti, alla tardività del reclamo consegue l'inammissibilità, dichiarata con ordinanza che la dottrina e la giurisprudenza (finora) unanimi sono concordi nel definire non impugnabile in Cassazione.

A nostro parere, non risulta condivisibile l'opinione del tribunale biellese, che interpreta il rinvio all'art. 739 cod. proc. civ., operato dall'art. 669 *terdecies* cod. proc. civ., come riferito non alle modalità ivi previste per la decorrenza del termine, ma alla sua sola dimensione quantitativa di dieci giorni.

In altre parole, il legislatore, per dire che il reclamo va proposto entro dieci giorni, si sarebbe risolto a richiamare un'intera norma (l'art. 739 cod. proc. civ.), di cui, peraltro, utilizzerebbe una minima parte del contenuto: il riferimento quantitativo al termine perentorio di dieci giorni, la cui decorrenza, però, sarebbe da ricercare non nella norma richiamata, ma in altre parti del sistema (l'art. 134 cod. proc. civ.), seppur non menzionate dal procedimento cautelare uniforme.

Così ragionando, si fa illogicamente carico al legislatore di aver adoperato un metodo a dir poco barocco per affermare una cosa banale: che l'entità del termine è fissata in dieci giorni.

Non solo.

Il riferimento all'art. 134 cod. proc. civ. non persuade, perché una cosa è determinare — come fa tale norma — le modalità con cui una qualsiasi ordinanza viene formalmente portata a conoscenza delle parti; altra e diversa cosa è stabilire la decorrenza di un termine perentorio per la proposizione di un rimedio a carattere impugnatorio, la quale, come già detto, è normalmente collegata a meccanismi dotati di un elevato grado di formalismo.

D'altro canto, quando il legislatore del 1990 ha voluto ricollegare la decorrenza di un termine relativo al procedimento cautelare uniforme alla pronuncia dell'ordinanza o alla sua comunicazione lo ha specificato chiaramente, senza costringere l'interprete ad azzardati collegamenti sistematici con l'art. 134 cod. proc. civ.

Ad esempio, nell'art. 669 *septies* ult. comma, cod. proc. civ., il termine viene fatto decorrere «dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione».

Identica decorrenza è stabilita, dall'art. 669 *octies*, ult. comma, cod. proc. civ., per l'inizio della causa di merito successivamente all'accoglimento della domanda cautelare proposta *ante causam*.

Allora, ragionando *a contrario*, sembra logico argomentare che se nell'art. 669 *terdecies* cod. proc. civ., la decorrenza del termine non è così specificata, il riferimento all'art. 739 cod. proc. civ. vada inteso non solo per l'entità del termine, ma anche per la sua decorrenza dalla notificazione dell'ordinanza cautelare reclamanda.

Quanto al timore che, mancando la notificazione della misura cautelare, il termine per il reclamo resti «indeterminatamente aperto», va osservato che tale rischio, pur astrattamente possibile, in concreto risulta poco probabile.

Infatti, la parte che ha ottenuto una misura cautelare avrà tutto l'interesse a conseguire la (relativa) stabilità non appena possibile, e provvederà quindi quanto prima alla notificazione della stessa; d'altro canto, pur in mancanza della notificazione, chi subisce la cautela ha l'ovvio (e *contrario*) interesse a tentare di rimuovere al più presto la misura cautelare, chiedendone la modifica o la revoca per il tramite del reclamo.

Anche nei confronti del provvedimento negativo sembra eccessiva la preoccupazione che, in assenza di un termine acceleratorio, il reclamo non venga proposto: infatti, il ricorrente in sede cautelare, qualora intenda reclamare il rigetto della domanda, ragionevolmente lo farà senza indugio (a prescindere dalla avvenuta notificazione del diniego di cautela), per evitare che il *periculum in mora* si evolva in sicuro danno del diritto oggetto della cautela.

In conclusione, ci sembra che le argomentazioni addotte dal Tribunale di Biella non siano da condividere e che, pertanto, la decorrenza del termine per la proposizione del reclamo cautelare vada individuata nella notificazione del provvedimento reclamando, come stabilito dall'art. 739 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 669 *terdecies* cod. proc. civ.

### III. I precedenti

Nel senso che *il termine per la proposizione del reclamo cautelare decorre dalla notificazione dell'ordinanza reclamanda, non suscettibile di equipollenti*, cfr. TRIB. TORINO 3.1.1994, in *Giur. it.*, 1994, I, 2, 1118, con nota di MICHIELETTI; TRIB. TORINO, 21.4.1994, *ivi*, 1995, I, 2, 101, con nota di FRUS, *Sull'omessa o intempestiva notifica del decreto concessivo della misura cautelare*.

*Contra*, nel senso che la decorrenza del termine si ha dalla pronuncia dell'ordinanza, se effettuata in udienza, alla presenza delle parti, cfr. TRIB. PADOVA, 21.3.1994, *ivi*, 1994, I, 2, 856, con nota critica di DE CRISTOFARO, *Sul dies a quo della decorrenza del termine per la proposizione del reclamo cautelare (fra norma e diritto pretorio)*: questa pronuncia riconosce che l'art. 739, comma secondo, cod. proc. civ., stabilisce la decorrenza del termine per la proposizione del reclamo dalla notificazione del provvedimento reclamato, ma ne limita l'applicabilità alla sola ipotesi di provvedimenti pronunciati non in presenza delle parti (come quelli emanati a conclusione dei procedimenti in camera di consiglio), per quanto l'art. 669 *terdecies* cod. proc. civ. non distingue, al riguardo, tra modalità di emanazione del provvedimento reclamando (in udienza, alla presenza delle parti, ovvero fuori udienza). Essendo nella fattispecie decisa dal Tribunale di Padova l'ordinanza di conferma della misura cautelare stata pronunciata in udienza, da questo momento viene fatto decorrere il termine per la proposizione del reclamo, alla luce del principio generale - codificato dagli artt. 176 cpv, 178, comma 3°, e 669 *octies*, comma 3°, cod. proc. civ. - secondo cui i provvedimenti emessi dal giudice in udienza si ritengono conosciuti dalle parti presenti.

Analogamente, per l'affermazione che il termine in discorso, se l'ordinanza è pronunciata fuori udienza, decorre dalla sua comunicazione ad opera della cancelleria, cfr. TRIB. BRESCIA, 9.12.1993, in *Foro it.*, 1994, I, 1601 (citata in motivazione dal Tribunale di Biella, e dalla quale paiono attinte una parte delle argomentazioni qui commentate). Il giudice bresciano ritiene che facendo decorrere il termine per la proposizione del reclamo esclusivamente dalla notificazione della misura cautelare si determinino conseguenze inaccettabili. Fra queste, individua la possibilità di reclamare il provvedimento anche a distanza di anni «con possibilità di contrasto addirittura fra la decisione del giudice del reclamo e il giudicato della causa di merito», trascurando di considerare che, invece, non pare sussistere l'interesse ad agire in ordine ad un reclamo di una misura cautelare, allorché sul diritto oggetto di cautela sia intervenuta una sentenza di merito passata in giudicato. Sostiene dunque questo giudice, in ossequio al dovere di «interpretare le norme in modo da dare ad esse un contenuto di logicità e ragionevolezza», che il richiamo del legislatore ai «termini previsti nell'art. 739, comma secondo, cod. proc. civ.», vada inteso, in senso tecnico come riferito al termine di dieci giorni *ivi* previsto, e che, in punto decorrenza rilevi la comunicazione del provvedimento effettuata dalla cancelleria alle parti, ai sensi dell'art. 134 cod. proc. civ.

Per l'impugnabilità in Cassazione dell'ordinanza che pronuncia sul reclamo cautelare, cfr. CASS., sez. un., 24.1.1995, n. 824, in *Foro it.*, 1995, I, 796; CASS., 17.2.1995, n. 1726, in *Corr. giur.*, 1995, 563, con nota di TOMMASEO, *Ordinanza sul reclamo cautelare e inammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost.*; CASS., 17.2.1995, n. 1735, *ivi*, 1995, 452, con nota di MUTARELLI, *Procedimento possessorio: un'occasione perduta*.

#### IV. La dottrina

La dottrina assolutamente prevalente interpreta il rinvio all'art. 739 cod. proc. civ., effettuato dall'art. 669 *terdecies* cod. proc. civ., nel senso che il termine per la proposizione del reclamo cautelare decorre dalla notificazione dell'ordinanza oggetto di reclamo, irrilevante essendo la comunicazione della stessa ad opera della cancelleria; cfr. LUISSO, *La riforma dei procedimenti cautelari nei «Provvedimenti urgenti» per il processo civile*, in *Docum. Giustizia*, 1990, nn. 7-8, 58; TOMMASEO, *Provvedimenti urgenti per il processo civile. Legge 26 novembre 1990, n. 353, commento agli artt. da 73 a 77*, in *Corr. giur.*, 1991, 104, nt. 50; ATTARDI, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Cedam, 1991, 257; CONSOLO, in CONSOLO-LUISSO-SASSANI, *La riforma del processo civile*, Giuffrè, 1991, 527; PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, Jovene, 1991, 373; OLIVIERI, *I provvedimenti cautelari nel nuovo processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1991, 724; FRUS, in *Le riforme del processo civile*, a cura di S. Chiarloni, Zanichelli, 1992, *Sub art. 669 terdecies*, 787; CARPI-COLESANTI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile. Appendice di aggiornamento*, a cura di CARPI e TARUFFO, Cedam, 1991, 239; TARZIA, *Il provvedimento negativo. Il reclamo*, in *Il nuovo processo cautelare*, a cura di TARZIA, Cedam, 1993, 394; MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, Giappichelli, 1993, 300, e nt. 27; BASILICO, *I rimedi nei confronti dei provvedimenti cautelari alla luce dei nuovi artt. 669 decies e 669 terdecies*, in *Giur. it.*, 1994, IV, 27; SAMORÌ, in CARPI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, Cedam, 1994, *Sub art. 669 terdecies*, 1360; BUCCI CRESCENZI MALPICA, *Manuale pratico della riforma del processo civile*, Cedam, 1995, 324.

In senso difforme, cfr. SALETTI, *Appunti sulla nuova disciplina delle misure cautelari*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1991, 379, il quale, rispetto alla misura cautelare pronunciata fuori udienza, sostiene che il termine per la proposizione del reclamo decorre dalla comunicazione del provvedimento, peraltro sostituibile dalla sua notificazione; CECCHIELLA (VACCARELLA-CAPPONI), *Il processo civile dopo le riforme*, Giappichelli, 1992, 380, che ammette, alternativa-

dell'ordinanza, cfr. CASS., 1995, I, 796; r., 1995, 563, sul reclamo ex art. 111 1995, 452, con assessorio: u-

mente, la decorrenza del termine dalla comunicazione o dalla pronuncia, a seconda che l'ordinanza sia

stata emanata fuori udienza o in udienza.

GIORGIO FRUS

► CASS. CIV., sez. un., 22.11.1994, n. 9869  
Conferma Trib. L'Aquila, 14.11.1989

**titolare della posizione sostanziale controversa (scopo dell'atto).**

e interpreta il tuato dall'art. che il termine telare decorre getto di recla- one della stes- so, *La riforma dimenti urgen- iustizia*, 1990, *i urgenti per il* 1990, n. 353, *rr. giur.*, 1991, *isposizioni sul* CONSOLO, in *del processo* ANI, *La nuova* e, 1991, 373; *nel nuovo pro-* 4; FRUS, in *Le* S. Chiarloni, 5, 787; CARPI- *breve al codice* giornamento, a n, 1991, 239; *l reclamo*, in *Il* ARZIA, Cedam, *itto processuale* 7; BASILICO, *I* ti cautelari alla 9 terdecies, in ARPI-TARUFFO, *ocedura civile*, 5, 1360; BUCCI *o della riforma* 14.

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI - RILASCIO - MODALITÀ (cod. proc. civ., artt. 83, 156)

dal testo:

**Coessenziale al rilascio della procura è lo scopo di fornire alla controparte la giuridica certezza della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversia e tale risultato può essere realizzato soltanto attraverso documenti facenti piena prova fino a querela di falso, di guisa che il difensore, essendo sprovvisto di un potere certificatorio generale, può esercitare quello, eccezionalmente conferitogli dall'art. 83, 3° comma, cod. proc. civ., di autenticare la sottoscrizione della parte che gli ha rilasciato la procura solo nell'ipotesi che questa gli sia conferita in calce o a margine degli atti in tale norma espressamente indicati, ovvero di qualsiasi atto processuale, anche proveniente dall'avversario o comunque necessario ai fini della decisione (e quindi anche della sentenza impugnata o del decreto ingiuntivo opposto), o su un foglio allegato che faccia corpo con essi; ne consegue che è affetta da nullità la procura autenticata dal difensore e rilasciata su un foglio staccato dall'atto processuale cui accede e legato allo stesso da una spilletta (e che non può considerarsi apposta in calce perché non forma con esso un corpo unico), dal momento che la stessa, da un lato, è priva dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 2°, cod. proc. civ.) e, dall'altro, è idonea a raggiungere la giuridica certezza della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al**

**Il fatto.** Con sentenza del 14 marzo 1989 il Tribunale di L'Aquila dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'INAIL contro una sentenza pronunciata dal pretore della stessa città in una controversia dallo stesso istituto promossa contro Franco Sponta per la determinazione del canone legale di un appartamento, rilevando che l'appellante non era rappresentato da procuratore in possesso di valida procura perché rilasciata su autonomo foglio privo di data ed aggiunto al ricorso con punti metallici «senza sottoscrizione o timbro di congiunzione».

Contro questa sentenza l'INAIL ha proposto ricorso per cassazione articolato su un unico motivo, cui resiste con controricorso lo Sponta.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

La causa inizialmente assegnata alla I sezione civile di questa Corte è stata rimessa a queste S.U. per la composizione del contrasto di giurisprudenza verificatosi nell'ambito delle sezioni semplici sulla questione circa la validità o meno della procura rilasciata al difensore su foglio autonomo.

**I motivi.** 1. Va innanzitutto esaminata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso proposta dal controricorrente per inosservanza da parte dell'INAIL delle norme del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, sull'imposta di bollo, che sarebbe dovuta sia per la procura speciale che per il ricorso e che l'INAIL ha invece corrisposto solo per il ricorso.

La censura è infondata.

È infatti sufficiente rilevare che, per costante giurisprudenza, l'eventuale violazione delle disposizioni di carattere fiscale in tema di bollo o di registrazione di atti e documenti esibiti in giudizio non produce la nullità dei medesimi, non essendo un simile effetto previsto dalle norme che regolano la materia (cfr., per tutte, Cass. 6 settembre 1969 n. 3070).

2. Con l'unico motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli art. 82, 112, 125, 156, 157 cod. proc. civ., nonché mancata, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere il Tribunale dichiarato inammissibile l'appello, sottoscritto sulla base di procura rilasciata su foglio autonomo rispetto all'atto d'impugnazione cui accede, senza tenere presente:

- che il Tribunale non avrebbe potuto rilevare d'ufficio il vizio della procura, dato che lo stesso non dà luogo a nullità rilevabile d'ufficio e che deve comunque ritenersi sanato, per acquiescenza delle parti, ai sensi dell'art. 157 cod. proc. civ., tanto più che con la notifica dell'atto di appello è stato anche notificata la copia del foglio ad esso aggiunto contenente la procura, come risulta dalla circostanza che la relazione di notifica dell'atto di appello figura scritta proprio in tale foglio dopo la procura;
- che la motivazione della sentenza, a causa della contraddittorietà dei suoi passaggi logici, non specifica con la necessaria chiarezza se l'inammissibilità sia stata fatta dipendere da vizio della procura rilasciata nel giudizio di primo grado, con regolare indicazione della data, anche per il giudizio di appello, o da vizio della procura rilasciata per l'appello ed, in questo secondo caso, se il vizio dipenda in particolare dalla carenza di data o dalla utilizzazione, per la sua formazione, di un foglio aggiunto al ricorso;
- che il Tribunale ha, in ogni caso, errato nel considerare la data un elemento necessario della procura, dato che questa non è richiesta da alcuna norma ed è superflua quando, come nella specie, sia certo che la procura è stata rilasciata tempestivamente, sia nell'escludere la possibilità di utilizzazione, per la procura, di un foglio aggiunto ad uno degli atti tassativamente indicati dall'art. 83 cod. proc. civ., nei

quali la procura con firma autenticata dal difensore deve essere apposta.

3. Il problema sottoposto a queste S.U. consiste nello stabilire la validità o meno della procura alle liti apposta su foglio a se stante unito con punti metallici ad un atto del processo, con sottoscrizione autenticata dal difensore.

La questione non è risolta in modo univoco nella giurisprudenza di questa Corte.

Alcune pronunce hanno infatti affermato il principio secondo cui qualora la procura speciale venga rilasciata in un atto diverso da quelli elencati nell'art. 83 cod. proc. civ., ma ugualmente dotato della forma scritta e depositato al momento della costituzione in giudizio della parte della cui rappresentanza si tratta e senza che al riguardo siano sollevate contestazioni ad opera della controparte, non è ravvisabile nullità della procura - apposta, nella specie, su foglio cucito con un punto metallico al ricorso in appello - stante il raggiungimento degli scopi perseguiti dal legislatore con la citata norma, in relazione alle esigenze di certezza sia dell'esistenza sia della tempestività della procura stessa (Cass. 5 ottobre 1992 n. 10877; Cass. 23 gennaio 1992 n. 747).

Per giungere a queste conclusioni le richiamate sentenze richiamano gli argomenti addotti da una sentenza di queste S.U. che, nel comporre un contrasto verificatosi nell'ambito delle sezioni semplici - sulla questione della tassatività o meno dell'elencazione degli atti processuali sui quali rilasciare la procura *ad litem* - hanno affermato il principio secondo cui, qualora la procura speciale venga rilasciata in calce o a margine di un atto del processo diverso da quelli elencati nell'art. 83, comma 3, cod. proc. civ. e l'avversario non muova contestazioni al momento della costituzione in giudizio, il rapporto processuale deve considerarsi validamente instaurato, stante il raggiungimento degli scopi perseguiti dal legislatore con lo stesso art. 83 cod. proc. civ. (Cass. 6 agosto 1977 n. 3571), invocando altresì l'autorità di un'affermazione proveniente da autorevole dottrina per la quale il termine *in calce* è un termine empirico che non implica alcuna connessione strutturale con l'atto al quale si fa riferimento, ma significa solo che la procura può essere rilasciata successivamente all'atto.

Altre decisioni, invece, partendo dalla pre-